



“DECRETO SOSTEGNI” IN SINTESI: disposizioni in materia di lavoro

Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021, c.d. Decreto Sostegni: fra le molte conferme e qualche novità, segnaliamo quanto segue in riferimento all’ambito lavoro



- i lavoratori dipendenti da un’impresa che ha cessato definitivamente l’attività ovvero è fallita (e non sia previsto l’esercizio provvisorio);
- i lavoratori domestici, per i quali vige il principio della libera recedibilità;
- i licenziamenti ontologicamente disciplinari, quindi quelli intimati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comportamento (art. 2110 c.c.);
- il recesso intimato all’apprendista al termine del periodo di apprendistato ex art. 2118 c.c.;
- il licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile;
- il licenziamento dello sportivo professionista;
- il licenziamento del lavoratore assunto a termine (che, come noto, può avvenire solo per giusta causa);
- i Dirigenti;
- i lavoratori in prova.

1) Strumenti di contenimento del costo del lavoro:

- Confermata la Cassa Covid (CIG senza contributo addizionale) per n. 13 settimane, da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- Confermata la Cassa Covid in deroga e l’assegno ordinario del FIS (sempre senza contributo addizionale) per n. 28 settimane, da fruire tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

La differenza tra i vari strumenti di integrazione salariale rivela che il Governo si attende che il settore Industria (beneficiario della CIG) riparta a pieno regime da Luglio e che il settore Commercio e Servizi (che normalmente beneficia di FIS o CIGD) sia in sofferenza per tutto il 2021.

2) Cosa non si può fare:

Resta confermato che fino al 30.06.2021 non sarà possibile per nessuno licenziare per giustificato motivo oggettivo né riattivare o iniziare procedure di licenziamento collettivo.

Tale divieto si estende al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro beneficiari di FIS o CIGD.

3) Cosa si può continuare a fare:

Il divieto di licenziamento continua a non applicarsi a:

- i lavoratori addetti ad un appalto, se riassunti a seguito di subentro di un nuovo appaltatore;

Resta, altresì, possibile la stipula di accordi collettivi che prevedano un esodo incentivato, con diritto dei lavoratori aderenti a beneficiare della NASPI.

4) Cosa si potrà fare dal 1° luglio 2021:

Cade il divieto di licenziamento per i datori di lavoro che fruiscono della CIG.

Le imprese industriali non avranno più la possibilità di chiedere la Cassa Covid ma potranno avviare operazioni di ristrutturazione ovvero licenziare singoli lavoratori in esubero.

5) Cosa si potrà fare dal 1° novembre 2021:

Anche le aziende del settore commercio e servizi avranno la possibilità di ridurre il personale in esubero vuoi attraverso licenziamenti individuali vuoi attraverso procedure collettive.

6) Cosa bisogna fare da subito:

Analizzare, comprendere, progettare le azioni che potranno consentire alle imprese di continuare a stare sul mercato.

Non si tratta meramente di attendere lo start per licenziare, ma di prepararsi al mondo post Covid, che peraltro è già qui.